

BASTOGI

Linee Guida del Regolamento in materia di Internal dealing

Premessa

In ottemperanza alle disposizioni contenute nell'art. 114, comma 7, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito TUF) e nel Regolamento Consob n. 11971, Regolamento Emittenti (di seguito RE), il Consiglio di Amministrazione di Bastogi spa nella riunione del 27 marzo 2006 ha approvato il Regolamento Interno in materia di Internal Dealing (di seguito il Regolamento), efficace a decorrere dall'1 aprile 2006.

Il regolamento è diretto a disciplinare gli obblighi informativi e le modalità di comunicazione delle operazioni effettuate dai soggetti rilevanti, nonché le modalità di gestione da parte della Società delle comunicazioni ricevute e di assolvimento degli obblighi di diffusione, al fine di assicurare la massima trasparenza informativa nei confronti del mercato.

Soggetti rilevanti

▶ **Soggetti rilevanti nella Società e nelle controllate rilevanti**

Ai sensi dell'art. all'art. 114, comma 7 del TUF, sono Soggetti rilevanti nella Società e nelle controllate rilevanti:

- a) gli Amministratori;
- b) i Sindaci effettivi;
- c) i soggetti che svolgono funzioni di direzione;
- d) i dirigenti aventi regolare accesso ad informazioni privilegiate e detentori del potere di adottare decisioni di gestione che possano incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future della Società.

L'individuazione dei soggetti di cui al punto c) e al punto d), avviene a cura del Consiglio di Amministrazione, ovvero a cura dei soggetti da questo delegati. Una volta individuati, i soggetti ritenuti rilevanti vengono informati dell'avvenuta identificazione e dei relativi obblighi.

Ai sensi dell'art.152-sexies del RE una società controllata è ritenuta rilevante qualora il valore contabile della partecipazione rappresenti più del cinquanta per cento dell'attivo patrimoniale della Società, come risultante dall'ultimo bilancio approvato.

▶ **Azionisti rilevanti**

E' tenuto ad effettuare le comunicazioni di cui all'art. 114, comma 7 del TUF, chiunque detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell'articolo 118 RE, pari almeno al 10 per cento del capitale sociale della Società, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla la Società.

▶ **Persone strettamente legate ai soggetti rilevanti**

Ai sensi dell'art. 152-sexies RE, per persone strettamente legate ai soggetti rilevanti si intendono:

- 1) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei soggetti rilevanti;
- 2) le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui un soggetto rilevante o una delle persone indicate sub 1) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
- 3) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un soggetto rilevante o da una delle persone indicate sub 1);
- 4) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate sub 1);
- 5) i trust costituiti a beneficio di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate sub 1).

Ai sensi della normativa vigente (art. 152-octies, commi 1 e 10 RE), è compito dei soggetti rilevanti rendere nota alle persone strettamente legate la sussistenza delle condizioni in base alle quali tali persone sono tenute agli obblighi di comunicazione internal dealing, nonché comunicare le operazioni compiute dalle predette persone a loro strettamente legate qualora le stesse non vi provvedano direttamente.

Preposto al ricevimento e gestione delle comunicazioni

Il soggetto preposto (il Preposto) al ricevimento, gestione e diffusione al mercato delle informazioni previste dal Regolamento viene individuato nel Responsabile Investor Relation.

Il soggetto sostituto del Preposto (il Sostituto) viene individuato nel Responsabile Affari legali e societari.

Operazioni oggetto di comunicazione

Gli obblighi di comunicazione si applicano alle operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione, scambio di azioni emesse dalla Società o di altri strumenti finanziari collegati alle azioni della Società.

Sono “strumenti finanziari collegati alle azioni”:

- 1) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le azioni (ad es. i warrant);
- 2) gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle azioni o scambiabili con esse (ad es. le obbligazioni convertibili);
- 3) gli strumenti finanziari derivati sulle azioni indicati dall'articolo 1, comma 3, del TUF;
- 4) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni (ad es. azioni di risparmio convertibili);
- 5) le azioni quotate emesse da società controllate dalla Società e gli strumenti finanziari di cui alle lettere da 1) a 4) ad esse collegate;
- 6) le azioni non quotate emesse da società controllate rilevanti e gli strumenti finanziari di cui alle lettere da 1) a 4) ad esse collegati.

Non devono essere comunicate:

- a) le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga i cinquemila euro entro la fine dell'anno; per gli strumenti finanziari collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti (l'importo di cui sopra è calcolato sommando le operazioni -sia gli acquisti che le vendite, tutti con segno positivo - relative alle azioni e agli strumenti finanziari ad esse collegati, effettuate per conto di ciascun soggetto rilevante e quelle effettuate per conto delle persone strettamente legate a tali soggetti;
- b) le operazioni effettuate tra il soggetto rilevante e le persone ad esso strettamente legate;
- c) le operazioni effettuate dalla Società e da società da essa controllate.

Restano inoltre escluse dagli obblighi di comunicazione le operazioni di prestito titoli, pegno, usufrutto e quelle di assegnazione di opzioni per la sottoscrizione di azioni.

Termini e modalità di comunicazione dei soggetti rilevanti nella Società e nelle controllate rilevanti e delle persone a loro strettamente legate

▶ **Comunicazione effettuata direttamente**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 152-octies del RE, i soggetti rilevanti nella Società, nelle controllate rilevanti e le persone loro strettamente legate devono comunicare alla Consob ed alla Società le operazioni sulle azioni o sugli strumenti finanziari ad esse collegati, compiute da loro stessi entro 5 (cinque) giorni di mercato aperto a partire dalla data della loro effettuazione.

In conformità al RE, la Società pubblica le informazioni ricevute, entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello del loro ricevimento.

La pubblicazione delle informazioni da parte della Società avviene secondo le modalità stabilite dall'art. 66, commi 2 e 3, RE, ossia mediante l'invio di un comunicato alla società di gestione del mercato che lo mette immediatamente a disposizione del pubblico ad almeno due agenzie di stampa, con trasmissione contestuale alla Consob.

▶ **Comunicazione effettuata per il tramite della Società**

La Società, in conformità a quanto previsto dal RE, si rende disponibile, a fronte di un mandato scritto, ad effettuare la comunicazione alla Consob, per conto dei soggetti rilevanti nella Società, nelle controllate rilevanti e delle persone loro strettamente legate.

I soggetti rilevanti nella Società, nelle controllate rilevanti e le persone loro strettamente legate comunicano al Preposto al ricevimento e gestione delle comunicazioni le operazioni sulle azioni o sugli strumenti finanziari ad esse collegati, entro 3 (tre) giorni dalla data di effettuazione.

Termini e modalità di comunicazione degli azionisti rilevanti

▶ **Comunicazione effettuata direttamente**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 152-octies del RE, gli azionisti rilevanti devono comunicare alla Consob le operazioni sulle azioni o sugli strumenti finanziari ad esse collegati, compiute da loro stessi e dalle persone loro strettamente legate che non vi provvedano direttamente, entro la fine del 15° (quindicesimo) giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione.

Gli azionisti rilevanti pubblicano le informazioni relative alle operazioni sulle azioni e sugli strumenti finanziari collegati, compiute da loro stessi e dalle persone loro strettamente legate, entro la fine del 15° (quindicesimo) giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione.

▶ **Comunicazione effettuata per il tramite della Società**

La Società, in conformità a quanto previsto dal RE, si rende disponibile ad effettuare, per conto degli azionisti rilevanti, la comunicazione alla Consob e/o la relativa pubblicazione delle informazioni, a fronte di un mandato scritto, in virtù del quale gli azionisti rilevanti si impegnino a rispettare un congruo limite di tempo per l'invio delle informazioni alla Società, affinché quest'ultima sia in grado di adempiere nei termini regolamentari agli obblighi di comunicazione alla Consob e di pubblicazione.

Divieti e limitazioni al compimento di operazioni

Il Consiglio di Amministrazione, in determinati periodi dell'anno, coincidenti con le sedute convocate per l'approvazione del progetto di bilancio, della relazione semestrale e delle relazioni trimestrali, ha facoltà di vietare o limitare il compimento, da parte dei soggetti rilevanti nella Società e dei soggetti rilevanti nelle controllate rilevanti delle operazioni nei 15 giorni precedenti le suddette riunioni di Consiglio.

Quanto sopra fermo restando che è fatto divieto il compimento delle operazioni da parte di tutti i soggetti rilevanti a decorre dal ricevimento della comunicazione di iscrizione nel "Registro delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate" di cui all'art. 115-bis TUF, fino al momento della diffusione al mercato dell'informazione privilegiata che ha determinato l'iscrizione nel registro.

E' fatto inoltre divieto ai Soggetti Rilevanti porre in essere operazioni aventi ad oggetto le azioni della società o gli strumenti finanziari collegati, dalla data di ricevimento dell'avviso di convocazione delle riunioni di Consiglio sino alla data delle suddette riunioni di Consiglio.

Inosservanza delle regole di comportamento

Ai sensi dell'art. 193 TUF, nei confronti di chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso società, enti o associazioni tenuti a effettuare le comunicazioni previste dall'art. 114 è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro ad cinquecentomila euro per l'inosservanza delle disposizioni degli articoli stessi o delle relative disposizioni applicative. Se le comunicazioni sono dovute da una persona fisica, in caso di violazione la sanzione si applica nei confronti di quest'ultima.

Alla stessa sanzione sono sottoposti i soggetti indicati nell'articolo 114, comma 7 (i soggetti rilevanti nella Società, nelle controllate rilevanti e le persone loro strettamente legate), in caso di inosservanza delle relative disposizioni nonché di quelle di attuazione emanate dalla Consob.